



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 13 Novembre 2012

Prot. n. 354/2012

AL PRESIDENTE 1^A COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
CAMERA DEPUTATI
PIAZZA MONTECITORIO
00187 ROMA

AL PRESIDENTE 4^A COMMISSIONE DIFESA
CAMERA DEPUTATI
PIAZZA MONTECITORIO
00187 ROMA

AL PRESIDENTE 11^A COMMISSIONE LAVORO
CAMERA DEPUTATI
PIAZZA MONTECITORIO
00187 ROMA

e p.c.

AL MINISTRO DELL'INTERNO
Dott.ssa Annamaria CANCELLIERI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
Dott. Giovanni FERRARA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Prefetto Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

Oggetto: **ARMONIZZAZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPARTI SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO – RICHIESTA DI AUDIZIONE.**

Si fa riferimento all'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof.ssa Elsa Fornero dello scorso 7 novembre sullo schema di decreto di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale delle forze di polizia, forze armate e dei vigili del fuoco.

A riguardo, la scrivente O.S. CONAPO – sindacato autonomo vigili del fuoco – posto che le commissioni parlamentari in indirizzo dovranno formulare parere al governo entro una ventina di giorni, con la presente avanza istanza di audizione al fine di rappresentare al meglio i pesantissimi effetti che tale decreto produrrà sull'intero sistema di sicurezza e soccorso pubblico del Paese.

E' auspicio di questa O.S. CONAPO che anche il Ministro dell'Interno, Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile ed il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco possano esprimere le proprie valutazioni in audizione, circa gli effetti che produrrà la modifica normativa sull'organizzazione e l'efficienza complessiva del soccorso pubblico.

Chiediamo altresì di prendere atto che i Vigili del Fuoco, diversamente dagli altri Corpi dello Stato coinvolti nell'armonizzazione in oggetto, sono i più penalizzati dal punto di vista pensionistico, difatti, pur ricompresi al CAPO II dello schema di DPR recante "regolamento ai sensi

dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, per l'armonizzazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento del personale del comparto sicurezza-difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché del personale vario iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpadap" non si vedono riconosciuti gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del medesimo schema di decreto, così accedendo alla pensione ben 5 (cinque) anni dopo il personale degli altri Corpi dello Stato.

Parimenti i Vigili del Fuoco, a differenza degli altri Corpi, non hanno riconosciuti i 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sui quali calcolare la base imponibile per la pensione.

Siamo pertanto a richiedere che codeste commissioni parlamentari prendano atto di quanto sopra e cortesemente diano parere al governo di perequare questi trattamenti pensionistici, nel rispetto di quanto i vigili del fuoco fanno per il paese, nonché quale minimo riconoscimento, tenuto conto che gli stessi soffrono anche una sperequazione retributiva di oltre 300 euro mensili (nelle qualifiche più basse) rispetto agli altri Corpi dello Stato, divario che aumenta salendo di grado.

In attesa di cortese riscontro, nonché della possibilità di audizione, porgiamo distinti saluti.

Si allega normativa di riferimento relativa all'aumento dei periodi di servizio e relativa all'aumento dei 6 scatti di anzianità all'atto del pensionamento, relativa al personale militare e delle forze di polizia, cui i vigili del fuoco ne sono esclusi.

Si allega altresì, il DDL S. 2838 di iniziativa del Sen. Piscitelli, mirante a sanare queste sperequazioni immotivate.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Brizzi", written over the printed name.

SUPERVALUTAZIONE

AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI

PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2

Effetti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.

Art. 3 comma 3

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI ESPLICATIVE

Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 09/01/2007, n. 19 - Il beneficio dell'aumento di un quinto del periodo utile riconosciuto ai militari dall'art. 3, l. 27 maggio 1977 n. 284 spetta, incondizionatamente, a tutti coloro che abbiano prestato un determinato servizio (considerato evidentemente dal legislatore come particolarmente gravoso o impegnativo, e dunque meritevole di specifica considerazione, anche in termini previdenziali) e, pertanto, non può poi essere escluso dalla fruizione di detto beneficio il soggetto che sia

transitato all'impiego privato (e percepisce la pensione dall'Inps o dall'Inpdai, anziché dall'Inpdap).

Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 09/01/2007, n. 19 - A fronte dei pur presenti principi generali tesi a valorizzare, in sede pensionistica, i soli servizi effettivamente prestati coperti da contributi, il comma ult. dell'art. 3, l. 27 maggio 1977 n. 284, dispone che "Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della l. 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l'aumento di un quinto": ne consegue, sulla scorta di un'interpretazione letterale e logica della norma, che l'unica condizione posta dal legislatore perché l'ex militare possa beneficiare dell'aumento in esame, è l'aver svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate). Nessun'altra condizione pone la norma: tanto meno quella che la pensione poi fruita dagli interessati appartenga al settore pubblico.

Consiglio di Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2239 - Mentre, ai sensi dell'art. 5, d.lg. n. 165 del 1997, ai fini previdenziali, la contribuzione grava sull'Amministrazione, invece, ai fini dell'indennità di buonuscita, i periodi pre - ruolo per servizio militare e quelli utili ai fini previdenziali sono qualificati "riscattabili", ossia l'interessato può ottenerne a domanda il computo con onere a suo carico di contribuzione volontaria. La riscattabilità è, infatti, riferita dal comma 6 dell'art. 5 ai servizi pre - ruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve, la rafferma, al servizio pre - ruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, comunque ai fini dell'indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a carico dell'Amministrazione. Il legislatore, nella sua discrezionalità, ha quindi considerato tali periodi utili a fini pensionistici con contribuzione a carico dell'Amministrazione e riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati.

MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE

SEI SCATTI DI ANZIANITA'

OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto (1).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE

SEI SCATTI DI ANZIANITA'

OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE

PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PISCITELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2011

Disposizioni per la perequazione alle forze armate e di polizia, di trattamenti in materia previdenziale e pensionistica, ordinaria e di privilegio, in favore del personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. - Difficoltà, imprevisti e rischi sono elementi che quotidianamente accompagnano il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco. A ciò va aggiunto l'impegno dimostrato dai vigili del fuoco nello svolgere le proprie funzioni con dedizione, serietà, abnegazione ed altissima professionalità sia all'interno del nostro Paese che all'estero: ne sono una dimostrazione gli impegni nelle calamità avvenute di recente, anche al di fuori dei confini nazionali come, ad esempio, la missione ad Haiti a seguito del terribile e devastante sisma che ha scosso e mobilitato il mondo intero.

Le mansioni svolte dal personale operativo dei vigili del fuoco pongono sempre a rischio questi servitori dello Stato e, soprattutto, la loro salute, con danni e conseguenze talvolta gravissime sovente riscontrabili solo a distanza di tempo.

Tutto ciò non fa altro che aggiungere ulteriori elementi di prova circa le assai inadeguate misure in materia previdenziale-pensionistica nei confronti dei vigili del fuoco, così come rivendicato dal CaNAPa, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

La manovra correttiva del 2010 ha previsto, per tutte le Forze di polizia e per i vigili del fuoco, il blocco del rinnovo contrattuale 2010/2012 al fine di contenere la spesa pubblica.

È recente inoltre l'approvazione da parte del Parlamento dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità lavorativa e pensionistica dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco. Permangono tuttavia sperequazioni immotivate tra i vigili del fuoco e gli altri Corpi preposti alla sicurezza pubblica.

Il riconoscere, quindi, ai vigili del fuoco la necessità di maggiori risorse e di uno *status* previdenziale-pensionistico «specifico» ri-

spetto a quello attuale, almeno eguale a quello delle Forze di polizia, ottenendo così un'uguaglianza non solo sul piano dei doveri ma anche sul piano di alcuni diritti, è ormai un dovere delle istituzioni. Basti pensare che questo non sarebbe che un piccolo, giusto e doveroso provvedimento di perequazione, poiché analizzando i rendiconti della Ragioneria generale dello Stato, relativi all'anno 2008, non si può non notare che i vigili del fuoco soffrono anche di una sperequazione retributiva di ben 5.134 euro annui rispetto ai loro pari grado delle Forze di polizia, sperequazione che arriva addirittura a 15.430 euro l'anno se comparata tra il personale dei ruoli direttivi.

L'articolo 1 del presente disegno di legge equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza, in relazione all'aumento di un quinto del servizio operativo computabile ai fini pensionistici.

L'articolo 2 equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza ai fini del diritto ad ottenere un aumento della base pensionabile, in relazione a determinati aumenti periodici di stipendio, all'atto della cessazione del servizio.

L'articolo 3 equipara il personale operativo del Corpo nazionale vigili del fuoco agli altri Corpi del comparto sicurezza, in relazione ai fini del beneficio dell'aumento del 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria e del 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria indicate nella tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e riconosciute dipendenti da causa di servizio in costanza di rapporto di Impiego.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria necessaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Computo dei servizi operativi ai fini pensionistici)

1. Gli aumenti di un quinto del periodo di servizio di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, computabili ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, trovano applicazione anche per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco di cui al titolo I e II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che espleta funzioni tecnico-operative.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ivi compreso il limite complessivo di cinque anni ai fini dell'aumento del servizio computabile.

Art. 2.

(Maggiorazione della base pensionabile)

1. I sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 1911 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono attribuiti, con le medesime modalità ed in aggiunta alla base pensionabile prevista dalla normativa vigente per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal

servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Art. 3.

(Trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «e al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2011 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.